

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22472 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 30/06/2026

CATASTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7960 del Ruolo Generale dell'anno 2024, proposto

DA

CAROLI ELISABETTA, STALLONI VALENTINA,
rappresentate e difese dall'avv. Carlo Borromeo, come in atti domiciliati,

RICORRENTI

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,

RESISTENTE

avverso la sentenza n. 5706/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pubblicata in data 13 ottobre 2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio tenuta in data 24 giugno 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5706/23, pubblicata in data 13 ottobre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio -pronunciando in sede di rinvio, giusta ordinanza n. 8704/22 di questa Corte, che aveva cassato la sentenza n. 6805/19 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio- ha accolto -compensando, tuttavia, le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità- l'appello di Elisabetta Caroli -dichiarando, nel contempo, carente di legittimazione a ricorrere Valentina Stalloni, avendo quest'ultima alienato i suoi diritti in favore della prima nelle more del giudizio- avverso la sentenza n. 9754/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Valentina Stalloni -al quale aveva aderito, con intervento litisconsortile, Elisabetta Caroli- avverso un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, aveva provveduto a modificare la categoria (da A2 ad A1) e la rendita catastale (da euro 2.524,18 ad euro 4.302,00) di un'unità immobiliare ubicata in Roma.

2. Elisabetta Caroli e Valentina Stalloni hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi di impugnazione.

3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente in giudizio, ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c., ai fini della partecipazione all'eventuale discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo le ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 156 c.p.c.

e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la corte regionale laziale non si era pronunciata sulla richiesta di liquidazione delle spese di primo e di secondo grado.

Con il secondo motivo le ricorrenti hanno prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, num. 4 e num. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 91, 92 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché del d.m. n. 55 del 2014, per motivazione apparente, in quanto non erano state esplicitate, nella decisione, le ragioni della compensazione delle spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, non essendo comprensibile nemmeno il riferimento, in essa rinvenibile, alla "controvertibilità delle questioni", non ravvisabile e, comunque, espressione di una motivazione "palesamente illogica, inconsistente e manifestamente erronea".

3. I motivi -esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni sulle quali sono incentrati, inerenti alla regolamentazione delle spese di lite- sono fondati.

3.1. Innanzi tutto, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio non si è pronunciata sulla richiesta di liquidazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio (cfr. l'atto di riassunzione, a pag. 3), avendolo fatto solamente con riferimento al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).

Ed, a questo proposito, non è superfluo rammentare che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre quando l'autorità giudiziaria adita ometta completamente -come è avvenuto nella vicenda in esame- di adottare qualsivoglia provvedimento, anche solo implicito di

accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda -inerente, nella fattispecie qui riguardata, alla liquidazione delle spese di primo e di secondo grado- o sull'eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass. n. 27551/24).

3.2. Inoltre, con riferimento alle spese del giudizio di legittimità ed a quelle del giudizio di rinvio, non ha motivato -la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio- nei limiti del "minimo costituzionale" necessariamente richiesto al fine di rendere intelligibile il convincimento trasfuso nel *dictum* giudiziale, avendo fatto meramente riferimento, nella decisione, ad una -non meglio specificata- "controvertibilità delle questioni" ed al "parziale accoglimento delle richieste del Comune di Roma", che non era stato parte del giudizio (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).

E' utile ricordare, con riferimento ai vizi che possono inficiare la motivazione, che è denunciabile in cassazione solamente l'anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera

verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del *decisum* (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*- allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo di accennare, attraverso il riferimento -nemmeno corredato da delucidazioni idonee a delinearne il reale significato- alla “controvertibilità delle questioni”, nonché al “parziale accoglimento delle richieste del Comune di Roma”, i giudici del rinvio non hanno permesso di comprendere, confezionando,

quindi, una motivazione, *in parte qua*, meramente apparente, le ragioni che li hanno indotti a compensare le spese di lite.

4. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, deve essere cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., può essere decisa: in particolare, possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'epoca di definitivo consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità in forza dei quali è stato reputato invalido l'avviso di accertamento impugnato (inerenti, segnatamente, al contenuto che, sul piano motivazionale, deve avere un avviso di accertamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004), le spese di lite di primo e di secondo grado e quelle del primo giudizio di legittimità, mentre quelle del giudizio di rinvio e del presente giudizio di legittimità devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate in ragione di soccombenza.

Esse sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della controversia ed alle questioni delle quali, sul piano fattuale e giuridico, ha imposto la disamina.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con riferimento alle statuizioni inerenti alle spese di lite, ed, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., così decide: -compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e di secondo grado e quelle del primo giudizio di legittimità; -condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come

per legge; condanna l'Agenzia delle Entrate, altresì, alla refusione, in favore delle ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026 .

Il Presidente
Giacomo Maria Stalla